

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

VISTO

Per le pubblicazioni

Misilmeri
30/09-2014

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa in merito la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT - RCO)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 70.000,00

VERBALE DI GARA 29/09/2014

L'anno duemilquattordici il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 11,30 in Misilmeri e nei locali dell'Area 6, siti in via Alessandro Paternostro n. 37 p. 1°, hanno avuto inizio i lavori relativi all'espletamento della gara di appalto a mezzo di procedura aperta relativa all'oggetto sopra indicato; il seggio di gara è costituito, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n.47 del 20 maggio 2004 esecutiva a norma di legge, dalle seguenti persone:

- Dott. Valeria G. D'Aquisto Presidente
- Sig. Oliveri Paolo Componente
- Arch. Rita Corsale componente U.T.C. con funzioni di segretario
- Sig. De Caro Giuseppina Testimone
- Sig. Romano Daniela Testimone

Premesso:

- che con Determinazione del Responsabile dell'Area 6 n. 38 del 03/09/2014, è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio in oggetto indicato, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. (Codice dei contratti), da esperire con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del predetto "Codice" e da celebrare con il metodo delle offerte segrete. Si procederà all'aggiudicazione in favore dell'offerta recante il prezzo più basso, espresso in termini di ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara;

VISTO

Per le pubblicazioni

all'Albo Comunale di Misilmeri.

30/09/14

30-09-2014

03-10-2014

- Che con la medesima Determinazione è stato, altresì, approvato il bando di gara, il Capitolato speciale d'appalto e l'estratto del bando di gara da pubblicare sulla G.U.R.S.;

- Che il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Misilmeri, giusta relata di pubblicazione apposta sullo stesso, dal 12/09/2014 al 29/09/2014, sul sito internet del Comune di Misilmeri e per estratto sulla G.U.R.S. Parte II e III n. 37 del 12.09.2014, fissando la celebrazione della gara per il giorno 29.09.2014 alle ore 11,00;

- Che il termine di scadenza fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte è il giorno 29 settembre 2014 alle ore 10,00.

Tutto ciò premesso:

la Dott. Valeria G. l'Acquisto, nella qualità di Presidente, dopo avere letto il bando di gara ed il relativo capitolato speciale d'appalto, alla presenza continua dei sopra notati testimoni, idonei a norma di legge e, degli altri componenti del seggio di gara, dopo avere effettuato tutti i lavori preliminari, dichiara aperto l'incanto per l'appalto di cui trattasi e procede a stilare l'elenco delle ditte partecipanti, trascrivendo i nominativi dei plichi regolarmente assunti al protocollo generale dell'Ente, verificando la distinta trasmessa dallo stesso Ufficio in data 29/09/2014, composto da n°1 (uno) foglio, a firma della dipendente Sig.ra Giovanna Affatigato e, procede alla verifica dell'unica offerta pervenuta:

N.	PROT.	DATA	DITTA	INDIRIZZO	C.A.P.	CITTA'
1	29512	29/09/14	Elite Insurance Company Limited	Via Moscovia, 3	20121	Milano

Il Presidente, quindi accerta e dà atto che in data 29.09.2014 è pervenuto solo n. 1 (uno) plico, sigillato e integro, che riporta sull'involucro esterno quanto previsto dal bando e il timbro di assunzione al protocollo generale del Comune, con l'annotazione della dipendente addebita all'ufficio di Protocollo generale, Sig. Giovanna Affatigato, che lo stesso è pervenuto alle ore 10,15, pertanto, oltre il termine delle ore 10,00 fissato dal bando.

Il Presidente, a questo punto, esclude la ditta partecipante e dichiara infruttuoso l'esperimento di gara. Infine, per esclusive ragioni di trasparenza amministrativa, procede all'apertura del plico e, conseguentemente, a quella delle due buste contenute

al suo interno, al fine di provvedere alla sottoscrizione di tutti i documenti prodotti dalla ditta partecipante da parte dei componenti del seggio di gara.

Il Presidente ha attestato altresì, che la ditta ha offerto il ribasso del 20% (venti %).

Alle ore 13,15 il Seggio di Gara determina di chiudere le operazioni.

Per quanto sopra, il Presidente del Seggio di gara determina di procedere alla pubblicazione del presente verbale all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché di dare comunicazione alla ditta esclusa dell'esito di gara.

Del che si è redatto il presente verbale, che si compone di n° 3 pagine, che viene letto confermato e sottoscritto da tutti i componenti il seggio di gara.

Sono le ore 13,15.

Il Presidente

Valere Gervelle Di Acquino

Il Componente

Ch. P. G.

Il Componente U.T. 2.

con funzioni di segretario

Luca Gervelle

Il Testimone

Romano Daniela

Il Testimone

Giuseppe De Ce

COMUNE DI MISILMERI
PROVINCIA DI PALERMO

AREA 6 – Demografica e Legale

BANDO DI GARA

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INERENTE LA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA”. SCELTA SISTEMA DI GARA ED APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - CIG 5947774260.

1.00 Stazione appaltante: Comune di Misilmeri – Piazza Comitato 1860, n. 26, 90036 Misilmeri (PA) – Telefono 091/8711342 – Fax 091/8722212

2.00 Oggetto dell'appalto: Affidamento del servizio di copertura assicurativa inerente la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT – RCO) C.I.G. (Codice identificativo gara) **5947774260 CPV 66516400-4;**

3.00 Importo a base di gara e requisiti: L’importo soggetto a ribasso di gara per il servizio di copertura assicurativa inerente la Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT – RCO), è pari ad € **70.000,00** lordo annuo, comprensivo di imposte, tasse ed ogni altro onere di legge.

3.01 Finanziamento: Fondi Comunali;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sotto elencati avverrà, ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e della Delibera dell’AVCP n. 111 del 20.12.2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6 bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

3.02 Soggetti ammessi alla gara – Requisiti di ordine Generale

Saranno ammesse anche imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., e in particolare dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39 e 47 dello stesso Decreto.

Tutti i concorrenti che partecipano alla presente gara devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D.Lgs. n.163/2006.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, D.Lgs. n.163/2006, è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario.

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34, D.Lgs. n.163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. n.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art.37, comma 8, D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.:

- A) Iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.), ovvero nel registro delle Commissioni Provinciali per l'artigianato di cui all'art.39 comma 1 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., per le attività coincidenti con quelle oggetto della gara o, se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, iscritti in un registro professionale o commerciale di cui all'art.39, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
- B) per i quali non sussistono le condizioni di divieto di cui all'art.36, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- C) per i quali non sussistono le condizioni di divieto di cui all'art.37, commi 7 e 9, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- D) per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall'art.38, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- E) che non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n.383, e s.m.i.; qualora se ne siano avvalsi, il periodo di emersione deve essersi concluso;
- F) che siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale inerenti l'attività oggetto dell'impresa e dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art.26 comma 1 D.Lgs. n.81/2008;
- G) che siano in possesso di una raccolta premi nel settore totale (Rami Danni) non inferiore ad €10.000.000,00 (Euro diecimilioni/00), maturato nel triennio 2011/2012/2013:

4.00 Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e s.m.i., da espletare con il criterio di aggiudicazione in favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a), dello stesso D.Lgs. n.163/2006 e da celebrare con il metodo delle offerte segrete. Si procederà all'aggiudicazione in favore dell'offerta recante il prezzo più basso, espresso in termini di ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara.

Saranno escluse automaticamente dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art.86 del D. Lgs. n.163/06.

4.01 Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso ed escluse quelle pari o in aumento.

4.02 Al fine di individuare le offerte anomale, verrà applicata la disposizione di cui all'art. 124, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 e, pertanto, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art.86 dello stesso D.Lgs. n.163/2006. La procedura di individuazione della soglia di anomalia non sarà comunque applicata se il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a dieci. In tal caso l'appalto sarà aggiudicato al miglior offerente.

5.00 Responsabile del procedimento: Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria G. D'Acquisto, tel. 091 8711342 – cell. 3297975013. Indirizzo e-mail: v.dacquisto@comune.misilmeri.pa.it; affarilegalimisilmeri@pec.it.

- 5.01 Saggio di gara:** Il saggio di gara sarà costituito secondo quanto previsto dall'art.10 del vigente regolamento comunale dei contratti, con apposito atto, ai sensi dei commi 2 e 10 del D.Lgs. 163/2006.
- 6.00 Capitolato d'Appalto:** L'allegato "Capitolato speciale d'appalto", contenente le specifiche tecniche della fornitura richiesta, unitamente al presente bando di gara, sono visionabili presso la sede dell'Area 6 "Demografica e Legale", dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dei giorni feriali, escluso il sabato. Saranno, altresì, pubblicati all'albo pretorio comunale, nonché, in formato pdf Acrobat, sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.misilmeri.pa.it;
- 6.01** Il bando sarà altresì pubblicato per estratto sulla G.U.R.S., con costi a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della legge 17 dicembre 2012, n°221;
- 7.00 Modalità di partecipazione:** Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno far pervenire, fino ad un'ora prima dell'ora e del giorno di cui al successivo punto 8.00, stabilita per l'apertura delle operazioni di gara, i documenti di cui al successivo punto 9.00. Non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.
- 7.01 Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta o da suo procuratore. Esso dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente le seguenti diciture: "A/DOCUMENTAZIONE" - "B/OFFERTA ECONOMICA".**
- 7.02** Sul plico dovrà essere riportata, oltre all'indicazione del mittente, la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO _____ RELATIVA ALL'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA". NON APRIRE AL PROTOCOLLO."
- 7.03** Il plico contenente la documentazione e l'offerta economica dovrà essere indirizzato al Comune di Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26 - 90036 Misilmeri (PA) e, pena l'esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. I concorrenti avranno altresì la facoltà di consegnare a mano il plico, nei giorni e nelle ore d'ufficio, presso l'Ufficio protocollo del Comune, che ne rilascerà apposita ricevuta.
- 7.04** Se l'offerta è prodotta da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, trova applicazione l'art. 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i; in tal caso l'impresa mandataria deve partecipare all'A.D.I. in misura non inferiore al 40% e ciascuna impresa mandante deve partecipare per una quota non inferiore al 10%.
- 8.00 Celebrazione della gara:** La gara sarà celebrata il giorno _____ alle _____ nei locali del Comune di Misilmeri, siti in Via Alessandro Paternostro n. 37.
- 9.00 Elenco dei documenti da presentare** (buste "A" e "B" da inserire nel plico indicato al precedente punto 7.01):
- 9.01 NELLA BUSTA "A/DOCUMENTAZIONE", da sigillare con ceralacca e controfirmare sui lembi di chiusura, devono essere inseriti, a pena di esclusione dalla gara:**
- D) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata su carta libera, contenente:**
- la ragione sociale, la sede, i principali recapiti, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. relativi alla ditta concorrente;
 - nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del suo titolare, o del suo legale rappresentante o del procuratore autorizzato;

- c) la sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore autorizzato dell'impresa concorrente o, comunque di altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare la ditta stessa;
- II) **Cauzione provvisoria e impegno del fidejussore**, di cui al successivo punto 9.02;
- III) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione**, resa con le modalità e i contenuti indicati al successivo punto 9.03;
- IV) **Dimostrazione della capacità finanziaria ed economica**, di cui al successivo punto 9.04;
- V) **Dimostrazione della capacità tecnica**, di cui al successivo punto 9.05;
- VI) **Copia della certificazione ISO 9001:2008 (qualora posseduta)**;
- VII) **Modello GAP**;
- VIII) **Documento "PASSOE" rilasciato dopo avere effettuato la registrazione al servizio (<https://ww2.avcp.it/idp-sig/>) ed avere indicato il CIG della gara. Se tale documento non è presente, il Seggio di gara assegnerà al partecipante, in sede di apertura della busta "A", il termine perentorio di gg. 10 lavorativi per regolarizzare la registrazione e presentare il "PASSOE" relativo alla presente procedura di gara.**

Per la partecipazione alla presente gara non è dovuto il contributo all'A.V.C.P.;

NELLA BUSTA "B/OFFERTA ECONOMICA", da sigillare con ceralacca e controfirmare sui lembi di chiusura, deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta economica, **in bollo**, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta o da suo procuratore espressamente delegato, nella quale dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara (è possibile utilizzare lo schema di offerta allegato). Il ribasso espresso in punti percentuali dovrà essere formulato con un massimo di quattro cifre decimali dopo la virgola; non si terrà conto di ulteriori cifre decimali oltre la quarta.

Il ribasso dovrà essere scritto in cifre e ripetuto in lettere. La busta "B" non dovrà contenere altri documenti oltre l'offerta economica. L'offerente sarà vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di celebrazione della gara.

- 9.02 Cauzione provvisoria** (da inserire nella busta "A") pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, da prestare sotto forma di cauzione o fidejussione, a scelta dell'offerente, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. La documentazione deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del medesimo Decreto legislativo.
- 9.03 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà** (da inserire nella busta "A"), redatta in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, resa dal legale rappresentante della ditta, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., nella quale, a norma dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni si dichiara:
- 9.03 a)** che l'impresa non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.P.R. 163/06 e s.m.i. e specificatamente:
- a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostive previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggi, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 200 /18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che non ha reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti

l) di essere in regola con le norme in materia di assunzione obbligatoria dei soggetti portatori di handicap, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche e

integrazioni. Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione temporanea o il consorzio o il GEIE;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di cui all'art.38 comma 1 m-ter del D.Lgs. n°163/2006 che così riporta: (i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

m-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

AVVERTENZE

Le cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

- 9.03 b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente. (La presente dichiarazione deve essere resa dai titolari o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
- 9.03 c) indica i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, e i cessati dalla carica nell'anno antecedente *(nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente, tale circostanza, a pena di esclusione, deve essere espressamente dichiarata)*;
- 9.03 d) dichiara la composizione del proprio nucleo familiare e di quello di tutti gli eventuali titolari o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La composizione del nucleo familiare deve riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
- 9.03 e) specifica, a pena di esclusione, se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l'impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa ed in caso positivo indica i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali titolari, soci nella società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nell'impresa acquistata e, ove non ce ne siano, lo specifica a pena di esclusione (vedi C.G.A. SICILIA Sez. giurisdizionale, sentenza 6 maggio 2008, n°389);
- 9.03 f) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, di non essere oggetto di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. (La presente dichiarazione deve essere resa dai titolari o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
- 9.03 g) di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____ al _____; per le società cooperative o loro consorzi i dati relativi alla iscrizione nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione istituito presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sono: _____;
- 9.03 g-bis) di essere in possesso dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D. Lgs. 209/2005;
- 9.03 h) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- 9.03 i)** di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- 9.03 j)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'Appalto;
- 9.03 k)** di aver giudicato i prezzi-corrispettivi a base di gara remunerativi e tali da consentire l'offerta proposta;
- 9.03 l)** che l'azienda, i cui numeri di matricola o iscrizione INPS e INAIL sono i seguenti:
 I.N.P.S. matricola : _____, I.N.A.I.L. codice ditta n° _____, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi e non sussistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate (ovvero che è stata conseguita procedura in sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi);
- 9.03 m)** che il numero di fax e/o posta elettronica, per cui ne autorizza l'uso, a cui inviare le eventuali comunicazioni è il seguente: _____;
- 9.03 n)** di avere adempiuto all'interno dell'Azienda all'attuazione delle disposizioni che disciplinano la sicurezza e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.;
- 9.03 o)** con riferimento alla legge 383 del 18/10/2001 art.1 bis, di non essersi avvalso dei piani individuali di emergenza, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emergenza, ma che il periodo di emergenza si è concluso;
- 9.03 p)** che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorchè non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d'appalto (indicare anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione);
- 9.03 q)** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la fornitura;
- 9.03 r)** di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei pezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- 9.03 s)** che non subappalta lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata e di essere consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- 9.03 s)** che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- 9.03 r)** di non avere pendente procedimento per i reati previsti dall'art. 416 bis del codice penale e di non essere stato condannato per taluno di essi;
- 9.03 s)** di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento di gara;
- 9.03 t)** che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in qualche modo la concorrenza;
- 9.03 u)** che nel caso di aggiudicazione, si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- 9.03 v) che si obbliga espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- 9.03 w) che si obbliga espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc. e di essere consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;
- 9.03 x) di essere consapevole che ai sensi del secondo comma dell'art.2 della l.r. 15/2006, il contratto sarà risolto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
- 9.03 y) che si obbliga a costituire una garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9.03 z) in osservanza della legge 136/2010 art.3 e s.m.i. si obbliga:

9.03 aa) ad accendere, in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sul quale questa stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, fermo restando che l'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per inadempimento con rattuale;

9.03 bb)

a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della predetta legge, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, pena la risoluzione del contratto;

Si precisa che, le dichiarazioni di cui al punto 9.03, lettera a) sub lettere b), c), ed m ter), e lettere 9.03 b), 9.03 f) devono essere rese, a pena di esclusione dalla gara, dai titolari o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società In nome collettivo, i soci accomandati o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. La dichiarazione prevista al punto 9.03 a) sub lettera c), deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese (ATI), le predette dichiarazioni devono essere rese da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Le dichiarazioni sostitutive aventi ad oggetto condizioni soggettive di natura penale, non sono delegabili e devono essere prodotte personalmente dai soggetti interessati (Sentenza TAR Sicilia Sez. I n.1806/2006).

9.04 **Dimostrazione della capacità economica e finanziaria:** (da inserire nella busta "A"), fornita mediante dichiarazione concernente l'importo globale della raccolta premi nel settore "Rami danni" negli ultimi tre esercizi (2011, 2012, 2013) (art.41, comma 1, lett. c) del D.L.gs. 163/2006, e successive modifiche e integrazioni). Detto importo, riferito al servizio in oggetto non dovrà essere, a pena di esclusione, inferiore ad €.10.000.000,00;

9.05 **Dimostrazione della capacità tecnica:** (da inserire nella busta "A") mediante presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture, analoghi a quelli da appaltare,

prestati negli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

Le certificazioni predette possono essere sostituite in sede di gara da dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara (Art. 42 del D.L.gs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni).

AVVERTENZE:

La ditta aggiudicataria sarà tenuta ai seguenti adempimenti:

- esibizione della documentazione comprovante i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica, di cui ai punti 9.04 e 9.05 del presente bando di gara;
- costituzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- versamento spese di gara;
- stipula del contratto entro il termine indicato dal Comune nella relativa comunicazione.

Il recapito del plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine perentorio assegnato per la presentazione delle offerte, non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti.

Si procederà alla celebrazione della gara anche se perviene, o rimane in gara, una sola offerta valida.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso che manchi, risulti incompleto o irregolare qualsiasi documento o dichiarazione richiesta, o non venga osservata qualunque altra prescrizione o formalità contenuta nel presente bando.

Nel caso in cui nell'offerta si dovessero riscontrare discordanze tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere, verrà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio immediato.

Qualora la ditta non provveda alla stipula del contratto nei termini fissati, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione stessa, fatto salvo il diritto di intraprendere ogni utile azione per il risarcimento del danno.

In caso di mancata stipula del contratto o mancata sua esecuzione per fatto imputabile al primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoria finale.

Restano a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di gara, come previsto dalla normativa in materia.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Per quant'altro non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme di legge in materia, se ed in quanto applicabili, nonché le statuizioni contenute nel regolamento comunale dei contratti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non celebrare la gara, di sospenderla o di rinviarla, senza che ciò possa dare diritto a reclamo o pretesa alcuna. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare ovvero di non procedere alla stipula del contratto ad avvenuta aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa vantare diritti o pretesa alcuna.

Non si procederà all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n.55/82 e successive modificazioni ed integrazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L'Amministrazione comunale di Misilmeri, per la stesura del Capitolato speciale, del presente bando di gara e di tutti gli altri documenti relativi al presente appalto, nonché per la stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto, si avvale dell'assistenza della società di brokeraggio, incaricata ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 209/2005, la cui opera sarà remunerata, in conformità agli usi, dall'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia/Impresa aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta, secondo gli eventuali accordi o i contenuti in essere tra le stesse compagnie e il Broker incaricato. Tale remunerazione non potrà, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente assicurato e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sul premio di assicurazione all'atto del pagamento del medesimo.

Per ogni informazione di natura tecnica inerente la quotazione, i concorrenti potranno anche consultare il broker incaricato, Counseling broker s.r.l., tel. 091.326818, fax 091.7722722, e-mail: info@counselingbroker.it, con sede in Palermo, via Emilia n. 47.

Misilmeri, li 1

Il R.U.P. - Responsabile dell'Area 6
(dott.ssa Valeria G. D'Acquisto)

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 48 A/6 DEL 30 OTTOBRE 2014

Allegato B - CAPITOLATO SPECIALE

COMUNE DI MISILMERI

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

Assicurazione: RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI e dei PRESTATORI d'OPERA

COMUNE DI MISILMERI

PIAZZA COMITATO 1860 n. 26

90036 MISILMERI (PA)

CODICE FISCALE 86000450824

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
e dei PRESTATORI d'OPERA

Definizioni Generali - Condizioni di Assicurazione - Norme operanti in caso di Sinistro - Oggetto dell'Assicurazione - Massimale Assicurato - Norme che regolano l'Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e prestatori d'Opera

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, s debbono intendere per:

ASSICURAZIONE		Il Contratto di assicurazione
POLIZZA		Il Documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE		Il Comune di Misilmeri, che stipula l'assicurazione
ASSICURATO		Il Comune di Misilmeri o, se diverso, il Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETA'		L'impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
BROKER		La Counseling Broker s.r.l., broker di Assicurazione di fiducia del Contraente, cui è affidata la gestione della presente Assicurazione
SINISTRO		Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa e la conseguente richiesta di risarcimento danni
INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO		La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro
SCOPERTO		L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico del Contraente
FRANCHIGIA		L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo del Contraente
LIMITE DI INDENNIZZO		La somma massima dovuta dalla Società
DANNO CORPORALE		Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale
DANNO PATRIMONIALE		Il pregiudizio economico non conseguente a lesioni o morte, o di danneggiamento di cose
DANNI MATERIALI		Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

**RETRIBUZIONE ANNUA
LORDA**

Al fini del conteggio del premio: quanto al lordo anche delle trattenute previdenziali i dipendenti obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non soggetti all'assicurazione INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni.

MASSIMALE PER SINISTRO

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiamo sofferto danni a cose di loro proprietà o che abbiano subito lesioni o siano decedute.

**PERIODO DI
ASSICURAZIONE**

Il periodo di 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale



Handwritten signature or initials.



COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La garanzia della presente polizza è operante in relazione all'esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscono per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all'ente una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall'Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.

La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL.

1 CALCOLO DEL PREMIO E REGOLAZIONE ANNUA

a) Determinazione del premio

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.

Le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

b) Premio anticipato

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.

L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

c) Accertamenti e controlli

La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, e semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti.

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Risponsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

d) Omessa regolazione

1. Qualora il contraente:

- ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure;
- ometta il pagamento della differenza attiva dovuta alla Società oppure;
- dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.

2. Qualora ricorra quanto previsto al precedenti punti 1) la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.

2 DECORRENZA E PAGAMENTO DEL PREMIO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Il presente contratto prevede il frazionamento del premio annuale in rate semestrali anticipate.

E' facoltà dell'Ente Contraente richiedere alla Società, entro i 30 giorni antecedenti la scadenza, la proroga della presente assicurazione, ai fini del completo espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga.

In tal caso la regolazione avverrà con le modalità previste dal PRECEDENTE Art. 1, successivamente al termine del periodo di proroga.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax.

3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - AGGRAVAMENTI DEL RISCHIO BUONA FEDE - DIMINUZIONI DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto



COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

4 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2959 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione di prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano.

5 GESTIONE DELLA POLIZZA - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Resta inteso fra le Parti che la gestione e l'esecuzione della presente polizza è affidata alla COUNSELING BROKER s.r.l., Broker di Assicurazione del Comune di Misilmeri.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite l'intermediario al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del summenzionato Broker, anche ai fini dell'Art. 1913 Codice Civile.

Le Parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il pagamento dei premi verrà effettuato per il tramite del Broker ed avrà efficacia liberatoria ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o dell'Assicurato, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società, purché non comporti variazioni nelle condizioni di polizza.

Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto.

6 COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)

Nel caso l'assicurazione venisse divisa per quote tra diverse Società, il Contraente dichiarerà di aver affidato la gestione del presente contratto alla Società CapoGruppo e le imprese assicuratrici converranno di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Counseling Broker srl la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

7 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

8 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

9 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato se quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

10 VALIDITA' TERRITORIALE

La validità dell'Assicurazione è estesa a tutti i Paesi CEE

11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

12 EFFICACIA TEMPORALE DELLE GARANZIE

Le garanzie prestate dal presente contratto avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza dello stesso.

Qualora il Contraente/Assicurato denunci alla Società un sinistro a lui già noto antecedentemente alla data di decorrenza della presente Polizza, la Società potrà recedere dalla stessa con preavviso di 15gg. ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

13 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 130/2010.

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art.1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

14 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o all'intermediario, entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni

15 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal presente contratto.

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

La relativa comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata ed avrà efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale, penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari a % del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce per altro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell'assicurato, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l'organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell'ente convenuto, l'assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà rettamente al recupero delle somme indicate in sentenza.

17 OBBLIGO DELLA SOCIETA' NEL RENDICONTO DEI SINISTRI

La Società alle scadenze annuali si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente o al Broker di chiedere ed o tenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Rc responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

18 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che Istituzionalmente gli competono.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

19 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all'art. 5 del Digs 38/2000;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al Digs 38/2000;
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in "itinerare" anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'Inail.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. La garanzia R.C.O. si intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.Lgs 276/03 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

20 MALATTIE PROFESSIONALI

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

L'estensione si lega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Le malattie devono manifestarsi in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2. per le malattie conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

L'esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

- 3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

21 NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, quando svolgono l'attività per conto dell'Assicurato medesimo, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico, sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O.. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l'eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali

22 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti e/o Amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

23 ESCLUSIONI

A. L'Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato al successivo art. 24 punto 19);
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato dal successivo art. 24 punto 40);
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od Interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto dal successivo art. 24 punto 15);
- f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato dal successivo art. 24 comma 7 e 19 che seguono;
- g) ai fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- h) dovuti a dolo nell'Assicurato;
- l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età
- j) conseguenti ad attività professionali in genere nonché perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge e/o regolamenti nell'esercizio delle loro funzioni;
- k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- l) da detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente della Amministrazione (quali ad esempio i componenti il corpo di Polizia Locale);
- m) da fuochi d'artificio;
- n) derivanti dall'esercizio di strutture ed attrezzature portuali e aeroportuali. Si intendono altresì esclusi i rischi derivanti dalla proprietà e conduzione di terminali marittimi, piattaforme offshore, bettoline e simili.

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

B. L'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:

- o) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d'artificio ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
- p) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- r) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- s) I danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- t) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per "atto di terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
- u) I danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
- v) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività fermo restando quanto disposto dal successivo art. 24 rischi compresi in termini di committenza dei lavori;
- w) Derivanti dalla proprietà o dall'esercizio di case di riposo per anziani.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni derivanti dall'esercizio di ospedali, USL, ASL, case di cura.

24 RISCHI COMPLESI - ESTENSIONI DI GARANZIA

La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1) ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;

2) dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:

a) di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L'assicurazione comprende tra l'altro i rischi relativi all'esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stittecchio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;

b) tenso-strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

> attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;



COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

- > civili abitazioni, uffici;
 - > attività rurali;
 - > attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;
- c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l'esercizio e l'organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente;
- d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all'aperto, e collocati sul territorio di competenza dell'Assicurato;
- 3) proprietà ed esercizio di acquedotti per l'erogazione di acqua potabile compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Qualora l'esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi;
- 4) per l'esercizio di scuole comunali, nidi di infanzia, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi sempre che in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E' compresa inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subditi dai minori medesimi;
- 5) da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- 6) per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;
- 7) per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;
- 8) da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s'intende prestata a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
- 9) dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
- 10) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche comprese l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (sq) adre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad

COMITIA

W



COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Re: responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all'infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;

11) per danni causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;
12) per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza dell'Ente, ma di competenza dell'Ente medesimo, sia eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;

13) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

14) in relazione alla qualifica di: "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", riferita sia all'Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

15) da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa fortuita ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato;

16) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;

17) per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori, fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore;

18) dall'esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;

19) per danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;

20) Dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi, fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgiti di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture;

21) per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non, compreso l'uso di armi e cani compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;

22) dall'esercizio di centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, servizi sanitari in genere, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L'Assicurato favorisce l'inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all'interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l'attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole;

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

strutture sportive, ludoteche, come pure di supporto all'interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l'infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l'assistenza ad handicappati presso case private con l'ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l'assicurazione vale per l'esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori;

23) dall'esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, pensionati, farmacie comunali, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l'utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato da giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli dalla caduta di alberi o rami purché non derivante da eventi atmosferici, fulmine, alluvioni, terremoto e incendio ed a condizione che l'Assicurato abbia svolto idonea attività di manutenzione periodica;

24) per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;

25) per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando i macchinari, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;

26) Premesso che:

il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conduttore delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;

27) per danni dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio;

28) da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dal Comune nel territorio comunale, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti ad operazioni svolte nell'ambito dell'attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all'ente assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. La compagnia di assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall'assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l'assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell'Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall'articolo 533 C.P. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimale per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione RCD, restando inteso che il massimale per sinistro RCT è la massima esposizione della Società nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCT;



COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

29) in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;

30) in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico;

31) per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato;

32) in relazione all'impiego di stagisti operanti presso le sedi dell'assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell'Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;

33) da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la proprietà e la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo;

34) dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli a mano ed a trazione animale;

35) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi posti dall'Assicurato e dei quali questi sia tenuto a rispondere;

36) dall'esercizio di trasporti sociali, (alunni, handicappati, anziani ecc. compreso il rischio della committenza);

37) da uso e conduzione di ogni bene mobile, impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell'Ente Assicurato;

38) dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;

39) dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;

40) per danni cagionati a terzi, a sensi di legge, ivi compreso l'acquirente causati dalle cose vendute, compreso il vizio originario del prodotto per prodotti alimentari e prodotti galenici di produzione propria venduti direttamente al consumatore. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni anno assicurativo;

41) per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell'Assicurato;

42) dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell'Ente.



COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

25 DANNI A COSE CONSEGNATE ex ART. 1783, 1784, 1785 bis

Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis" la garanzia comprende la R.C. derivante all'Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

26 LAVORATORI DI CUI AL D.Lgs. 276/2003 E DELLA L. 30/2003

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al D.Lgs 276/03 di attuazione alla legge 30/003 (legge Biagi) dei quali lo stesso assicurato si avvale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione.

Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al D.Lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.

Con riferimento all'art.1, si precisa che all'ammontare delle retribuzioni erogate dall'Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall'Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al D.lgs. 276/2003.

27 RESPONSABILITÀ PERSONALE

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l'Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell'Ente, comprese le incombenze derivanti dall'lg. 81 del 2008 e dalla Legge 123/2007.

Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al D.Lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

28 MASSIMALI

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati.

Resta convenuto fra le parti che, in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali R.C.T sotto indicati.

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

MASSIMALI ASSICURATI

Responsabilità Civile verso Terzi

Euro 1.500.000,00

per Sinistro, Persona e per danni a cose

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

Euro 1.500.000,00
Euro 1.500.000,00

per sinistro per persona

29 SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
 Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIA FRONTALE
TUTTI I DANNI	massimali RCT/O indicati in polizza	FRANCHIGIA DI POLIZZA art. 30
DANNO BIOLOGICO	massimali RCO indicati in polizza	Euro 2.500,00 per sinistro
DANNI A MEZZI DI TRASPORTO	Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIA DI POLIZZA art. 30
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA	Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIA DI POLIZZA art. 30
DANNI DA INCENDIO	Euro 150.000,00 per sinistro senza limite per anno assicurativo	FRANCHIGIA DI POLIZZA art. 30
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTAL	Euro 250.000,00 per sinistro con il massimo per anno di Euro 500.000,00	Scoperto del 10% per sinistro/danneggiato con il minimo di € 5.000,00 per danni a cose e di Euro 5.000,00 per danni a persone
DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI	Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto del 10% per sinistro/danneggiato con il minimo di € 5.000,00 per danni a cose e di Euro 5.000,00 per danni a persone
DANNI A COSE TROVATE NELL'AMBITO DI ESERCIZIO DEI SERVIZI/LAVORI	Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto del 10% per sinistro/danneggiato con il minimo di € 5.000,00 per danni a cose e di Euro 5.000,00 per danni a persone
DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIA DI POLIZZA art. 30



COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Risponsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITA'	Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto del 10% per sinistro/danneggiato con il minimo di € 5.000,00 per danni a cose e di Euro 5.000,00 per danni a persone
DANNI AI VEICOLI	Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIA DI POLIZZA art. 30
DANNI AI VEICOLI RIMOSI	Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIA DI POLIZZA art. 30
DANNI DA FURTO	Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto del 10% per sinistro/danneggiato con il minimo di € 5.000,00 per danni a cose e di Euro 5.000,00 per danni a persone
DANNI DA RANDAGGISMO	Euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	FRANCHIGIA DI POLIZZA art. 30

30 FRANCHIGIA FRONTALE E GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA - SIR -

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta di € 5.000,00 per ogni danno e per ogni danneggiato in caso di evento a cose e di € 5.000,00 per ogni danno e per ogni danneggiato in caso di evento a persone, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente del Comune e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori/subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione del sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia sopra detta.

La garanzia RCT comincia ad operare per l'importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia vengono gestite e liquidate direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori/subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie dei sinistri); in tale caso le spese di difesa sono a carico della Contraente.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società che si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al netto della SIR sopra riportata.

L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della franchigia.

Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all'importo di franchigia predetto la gestione sarà assunta dalla Società che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Comune e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.



[Handwritten signature]

COMUNE DI MISILMERI
CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della
Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

- Art. - 01** Calcolo del Premio e Regolazione Annuata
- Art. - 02** Decorrenza, Durata della Garanzia e Pagamento dei Premi
- Art. - 08** Foro competente
- Art. - 15** Recesso in caso di sinistro
- Art. - 23** Esclusioni
- Art. - 30** Franchigia Frontale e Gestione dei Sinistri in franchigia - SIR -

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

LA SOCIETA'

_____ 

Al sensi della L. 675/96 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

LA SOCIETA'



ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 48/A8 del 3 ottobre 2014

Allegato C - SCHEDA DI OFFERTA

COMUNE DI MISILMERI

"Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'Opera"

Riferimento del Parametro di calcolo: Retribuzioni annue Lorde
Euro 3.156.807,77

IMPORTO A BASE DI GARA

Euro 70.000,00

OFFERTA: RIBASSO %

_____ % (in cifre)
_____ (in lettere)

**Premio annuo lordo
-OFFERTO PER L'APPALTO-**

Euro _____ (in cifre)
Euro _____ (in lettere)



[Handwritten mark]

Durata della assicurazione: anni 1 (uno) con frazionamento semestrale anticipato

Nel caso in cui il rischio di cui alla presente Scheda di Offerta dovesse essere ripartito tra più Compagnie di Assicurazione per ognuna di esse dovrà essere ripartito: la Ragione Sociale, l'Agenzia di pertinenza, la quota assunta nonché timbro e firma per accettazione.

Data e luogo di sottoscrizione	_____
N. Partita IVA	_____
Sede dell'Ufficio delle Imposte dirette competente territorialmente	_____
La Società (Timbro e Firma):	_____



ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 N. 48/A 6 del 3 ottobre 2014

Allegato D - DETAGLIO SINISTRI

STATISTICA SINISTRI - Comune di Misilmeri

Periodo 03/05/2011 - 03/05/2012

Periodo 03/05/2012 - 03/06/2013

DATA	RIF.to	RISERVA	LIQUIDATO	CHIUSO SS.
04/05/2011	015-11		2.000,00	
19/05/2011	016-11			X
08/04/2011	017-11		465,00	
17/05/2011	018-11		850,00	
10/05/2011	019-11		500,00	
09/04/2011	020-11			X
04/06/2011	021-11		550,00	
17/06/2011	022-11		575,00	
15/06/2011	023-11			X
24/02/2011	024-11		2.500,00	
01/07/2011	025-11			X
10/07/2011	026-11		750,00	
17/07/2011	027-11		150,00	
28/03/2011	028-11			X
25/05/2011	029-11		1.550,00	
06/04/2011	030-11			X
16/05/2011	20114047			X
26/07/2011	032-11		3.000,00	
10/06/2011	20112668		1,00	
19/10/2011	033-11			X
24/10/2011	034-11		450,00	
11/07/2011	201102934		3.000,00	
18/04/2011	035-11			X
13/10/2011	036-11			X
01/11/2011	037-11		1.800,00	
05/11/2011	201105792			X
19/09/2011	039-11			X
03/11/2011	040-11		1.500,00	
03/08/2011	041-11			X
10/09/2011	042-11		2.500,00	
08/12/2011	043-11		100,00	
01/12/2011	044-11			X
26/11/2011	045-11		1.900,00	
14/12/2011	046a-11		2.500,00	
14/12/2011	046b-11		1.600,00	
			28.241,00	

DATA	RIF.to	RISERVA	LIQUIDATO	CHIUSO SS.
08/03/2012	047-12		200,00	
13/03/2012	048-12		370,00	
02/11/2012	201201748		4.200,00	
22/03/2012	049-12		740,00	
15/03/2012	060-12		600,00	
06/03/2012	051-12		1.500,00	
02/04/2012	201206448		3.900,00	
03/03/2012	053-12			X
06/06/2012	054-12			X
16/05/2012	201300813	500,00		
29/06/2012	056-12		1.200,00	
30/06/2012	057-12		1.500,00	
08/02/2012	201204628		7.026,92	
23/01/2012	058-12		1.200,00	
10/06/2012	201300852		9.500,00	
12/06/2012	060-12		1.200,00	
25/06/2012	061-12		1.800,00	
09/10/2012	201303494			X
05/10/2012	201305085	18.000,00		
13/09/2012	064-12			X
11/08/2012	201403696	5.000,00		
26/05/2012	201207184	8.500,00		
06/11/2012	066-12	440,00		
29/10/2012	067-12		270,00	
29/11/2012	068-12		652,00	
11/12/2012	069/12		1.100,00	
02/11/2012	070/12		250,00	
		32.440,00	37.208,92	

Sinistri (riservati/liquidati) Eccedenti franchigia: € 00,00

Sinistri (riservati/liquidati) Eccedenti franchigia: € 23.026,92



Allegato D - DETAGLIO SINISTRI

Periodo 03/05/2013 - 03/05/2014

DATA	RIF.to	RISERVA	LIQUIDATO	CHIUSO SS.
14/12/2012	071/13		1.300,00	
28/11/2012	201302845		5.400,00	
03/12/2012	073/13		530,00	
12/07/2012	074/13		1.150,00	
16/01/2013	075/13		75,63	
17/07/2012	076/13		500,00	
25/01/2013	077/13		400,00	
28/01/2013	078/13	200,00		
30/11/2011	079/13			X
05/02/2013	080/13		180,00	
06/02/2013	201308547		3.000,00	
14/02/2013	082/13		180,00	
17/02/2013	083/13		270,00	
25/01/2013	084/13		900,00	
05/02/2013	085/13	500,00		
15/02/2013	086/13	800,00		
18/02/2013	087/13	1.000,00		
04/03/2013	088/13	417,00		
14/09/2013	089/13		1.500,00	
05/03/2013	090/13	500,00		
02/03/2013	091/13	1,00		
26/02/2013	092/13			X
26/06/2013	093/13	250,00		
29/03/2013	094/13	3.000,00		
31/03/2013	095/13	1,00		
25/03/2013	096/13			X
28/03/2013	097/13		555,00	
20/05/2012	098/13	1.500,00		
08/04/2013	201317040	6.000,00		
16/04/2013	100/13	3.000,00		
29/12/2012	101/13	2.400,00		
08/08/2013	201201748		4.200,00	
18/05/2013	103/13	1.000,00		
23/10/2012	201309008		6.000,00	
17/06/2013	104/13	300,00		
30/04/2013	105/13		870,00	
17/07/2013	106/13			X
04/06/2013	107/13	1.800,00		
09/08/2013	108/13			X
21/08/2013	109/13			X
18/05/2013	201315737	2.500,00		
29/07/2013	111/13			X
05/07/2012	201320299	20.000,00		
26/08/2013	113/13		2.800,00	
05/08/2013	114/15			X
23/10/2013	115/13			X
		45.286,00	29.790,63	

DATA	RIF.to	RISERVA	LIQUIDATO	CHIUSO SS.
26/09/2013	116/13		400,00	
07/10/2013	201319289	1.200,00		
18/07/2013	118/13			X
03/09/2013	119/13			X
11/10/2013	120/13		800,00	
01/10/2013	121/13		700,00	
16/04/2013	122/13		1.000,00	
09/11/2013	201316561	15.000,00		
09/10/2013	201404850	6.000,00		
05/11/2013	201404829	6.000,00		
29/10/2013	125/13			X
17/07/2013	126/13			X
22/10/2013	127/13			X
10/11/2013	128/13			X
13/11/2013	129/13	500,00		
17/05/2013	201402938	3.500,00		
07/12/2013	131/13		180,00	
16/10/2013	132/13			X
19/12/2013	133/14	550,00		
19/11/2013	134/14	5.000,00		
21/01/2014	135/14	550,00		
30/01/2014	136/14		350,00	
20/08/2013	137/14			X
17/07/2013	138/14			X
25/01/2014	139/14		700,00	
29/01/2014	140/14		150,00	
24/01/2014	141/14	600,00		
01/02/2014	142/14	500,00		
12/12/2013	143/14	800,00		
20/01/2014	144/14	500,00		
16/12/2013	145/14	500,00		
08/02/2014	146/14	656,00		
03/02/2014	147/14		350,00	
03/02/2014	148/14	110,00		
24/02/2014	149/14	300,00		
02/05/2013	201405284	20.000,00		
02/03/2014	150/14	330,00		
08/03/2014	151/14	2.000,00		
13/02/2014	2014xxxxxx	5.000,00		
02/03/2014	153/14	500,00		
08/03/2014	154/14	360,00		
02/03/2014	155/14	350,00		
28/01/2014	156/14	500,00		
13/03/2014	157/14	1.150,00		
27/02/2014	158/14	1.500,00		
		62.265,00	4.630,00	

Sinistri (riservati/liquidati) Eccedenti franchigia: € 44.400,00

Il Funzionario Responsabile
dott.ssa Valeria G. Acquisto



COMUNE DI MISILMERI
ESTRATTO BANDO DI GARA

Amministrazione appaltante Comune di Misilmeri Piazza Comitato 1860 N. 26- 90036 Misilmeri PA - 0918711342 - fax 0918722212. **Oggetto:** Affidamento copertura assicurativa Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera - CIG 5947774260. **Prezzo b. a.** € 70.000,00 lordo annuo, per mesi dodici - **Criterio aggiudicazione:** Procedura aperta ai sensi dell'art 55 D.lgs. 163/2006. **Celebrazione gara:** _____ ore _____. **Responsabile procedimento** dott.ssa Valeria Gabriella D'Acquisto.

Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Valeria G. D'Acquisto)

